

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3573 del 28/09/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BIFFI ITALIA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. CASELLE SAN PIETRO N. 420.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3653 del 27/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA BIFFI ITALIA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. CASELLE SAN PIETRO N. 420.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- l'istanza della Ditta BIFFI ITALIA S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda alla Provincia di Piacenza con nota 19/5/2015 prot.n. 7162 (prot. n. 33506 del 20/5/2015), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione attuatori e relativi sistemi di controllo" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la nota 28.05.2015 - prot. 35537 - con cui la Provincia di Piacenza faceva presente al SUAP che l'incremento della capacità di recupero del rifiuto di cui al codice CER 140603* si configura come modifica/ampliamento di *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006"* come previsto dal punto B.2. 56 dell'allegato B.2 alla L.R. n. 9/1999 e s.m.i., pertanto soggetto alla preliminare procedura di verifica screening, regolata dal Titolo II della citata normativa regionale e dall'art. 20 del D. Lgs. 152/2006. Conseguentemente precisava la sospensione dell'esame dell'istanza di AUA che potrà essere ripreso solo dopo l'intervenuto esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA;
- la delibera di Giunta Regionale n. 413/2016 del 29.03.2016 (*provvedimento* di screening) con cui si escludeva dalla procedura di VIA l'intervento *proposto* dalla ditta BIFFI ITALIA srl nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - i rifiuti per i quali è consentito il recupero sono quelli identificabili ai sensi del D.M. 12/06/2002, n. 161, punto 6.3 - solventi e diluenti esausti - dell'Allegato 1 - Suballegato 1 (codice CER 140603*);
 - l'attività di recupero - "R2 "Rigenerazione/recupero di solventi" - non potrà superare le 15 t/anno;
 - i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti (sia in attesa di recupero che generati dallo stesso) dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ivi depositati. Tali contenitori dovranno essere identificati con i rispettivi codici CER ed etichettati conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione Comitato Interministeriale del 27/07/1984 ("R" nera in campo giallo), avere idonee caratteristiche ed essere posizionati all'interno di bacini di contenimento che ne impediscano lo sversamento;
 - i rifiuti da trattare (costituiti da solvente esausto) e le morchie di distillazione (residui dell'attività di trattamento) dovranno essere stoccati correttamente e distintamente nel rispetto dei tempi e delle quantità previsti per il deposito temporaneo;

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali atti a contenere le emissioni diffuse che possono svilupparsi durante le fasi di carico del solvente esausto nel fusto di alimentazione e di rimozione delle morchie dal distillatore;
- la nota 06.07.2016 prot. n. 19246 (prot. Arpae n. 7166 del 07.07.2016) con cui il SUAP trasmetteva integrazioni volontarie presentate dall'Azienda;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, derivante dalla modifica dello stabilimento già autorizzato dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 524 del 21.03.2011;
- per presentare la comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali effettivamente destinati al riutilizzo;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- la modifica riguardante le emissioni in atmosfera consiste nella installazione di nuove attrezzature generanti le emissioni E49 (macchina laser per incisione targhette), E47 (banco di fosfosgrassaggio manuale con consumo di fosfosgrassante non superiore a 70 kg/anno), E48 (banco di sbavatura manuale). Verrà, inoltre, installato un banco totalmente chiuso per la pulizia con solvente dei pezzi i cui inquinanti saranno inviati all'impianto di concentrazione ed ossidazione termica presente. Al proposito, viene dichiarato che la pulizia pezzi è inferiore alla soglia di cui all'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. Infine gli inquinanti già emessi da E16 (verniciatura ICON) sono inviati all'impianto di trattamento generante l'emissione E41;
- in virtù del fatto che tutta l'attività di verniciatura viene presidiata dal sistema di abbattimento di cui all'emissione E41, viene richiesta la rimozione del vincolo sul consumo giornaliero di prodotti vernicianti (attualmente fissato in 340 kg/d) e del limite sul residuo secco del 60% dei prodotti vernicianti impiegati;
- viene chiesto un aumento dell'emissione totale annua di COV da 10150 kg/anno a 16000 kg/anno per soddisfare le previsioni di mercato dei prossimi anni;
- viene comunicato lo spostamento della postazione generante l'emissione E27 senza modifiche delle sue caratteristiche;
- viene comunicato lo spostamento dell'emissione E46;
- viene comunicata la conversione a metano dei generatori di cui alle emissioni E5, E7, E10, E12, E15, E18, E21, E22, E23, E36, E37, E38, E39 ed E40;
- l'impianto di depurazione a carboni attivi (a servizio dell'attività di collaudo pezzi con liquidi penetranti) prevede un ricircolo completo delle acque reflue non generando alcuno scarico;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- relazione tecnica istruttoria redatta dal Servizio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda di ARPAE con nota prot. n. PGPC/2016/8917 del 18.08.2016 favorevole al rilascio dell'AUA nel rispetto di alcune prescrizioni;
- parere favorevole del Comune di Fiorenzuola d'Arda trasmesso con nota 08.08.2016 n. 22552 (prot. Arpae n. 8684 del 09.08.2016) con il quale si fa anche presente che la Ditta genera solamente scarichi domestici in pubblica fognatura e che l'attività non produce impatto acustico essendo caratterizzata da una bassissima rumorosità;
- il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL con nota prot. n. 56113 del 31.08.2016 (prot. Arpae n. 9332 del 01.09.2016)

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BIFFI ITALIA S.R.L.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via loc. Caselle San Pietro n. 420;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BIFFI ITALIA S.R.L.** (C. FISC. 01018580330) per l'attività di "produzione attuatori e relativi sistemi di controllo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), loc. Caselle San Pietro n. 420. (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 12/06/2002, n. 161 per l'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PALLINATRICE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	7 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 SABBIAATURA MANUALE

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	7.5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SBAVATURA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SBAVATURA

Portata massima	12300 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 LAVAGGIO PEZZI – G.T. A METANO

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	12,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E6 LAVAGGIO PEZZI - SGRASSAGGIO

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8.5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Sostanze alcaline (Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 LAVAGGIO PEZZI – G.T. A METANO

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	12,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E8 LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8.5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Fosfati (Po ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 LAVAGGIO PEZZI

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8.5 M

EMISSIONE N. E10 LAVAGGIO PEZZI – G.T. A METANO

Portata massima	400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno

Altezza minima 12,5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E12 VERNICIATURA INTERMEDIA – G.T. A METANO

Portata massima 900 Nm³/h

Durata massima giornaliera 24 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari a l 3%

EMISSIONE N. E13 VERNICIATURA INTERMEDIA – FORNO ESSICAZIONE

Portata massima 1500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 24 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8.5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Composti organici volatili (Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E14 VERNICIATURA INTERMEDIA – FORNO ESSICAZIONE

Portata massima 2500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 24 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8.5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Composti organici volatili (Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E15 VERNICIATURA FINALE – G.T. A METANO

Portata 900 Nm³/h

Durata massima giornaliera 24 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8.5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E18 VERNICIATURA O.G.K. – G.T. A METANO

Portata massima 900 Nm³/h

Durata massima giornaliera 24 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8.5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E19 VERNICIATURA O.G.K. – AVANCAMERA

Portata massima 7500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 24 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8.5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Composti organici volatili (Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E21 VERNICIATURA O.G.K. – G.T. A METANO

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8.5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E22 VERNICIATURA O.G.K. – G.T. A METANO

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8.5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E23 VERNICIATURA O.G.K. – G.T. A METANO

Portata	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8.5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E24 ROBOT SALDATURA

Portata massima	13500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 SALDATURA MANUALE

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 ASPIRAZIONE LEVIGATURA CANNE

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	7 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------	-----------------------

EMISSIONE N. E27 IMPIANTO LAVAGGIO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Sostanze alcaline (Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 LIQUIDI PENETRANTI

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Composti organici volatili (Ctot)	100 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E29 BANCO DI SBAVATURA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E30 SALA MACCHINE - LINEA A

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbia oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E31 SALA MACCHINE - LINEA B

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbia oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E32 ASPIRAZIONE IMBALLAGGIO LEGNO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E33 CARPENTERIA – SALDATURA MANUALE

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E34 SGRASSAGGIO FINALE

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g

Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Sostanze alcaline (Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E34 BIS PULIVAPOR A CALDO (A SERVIZIO DI E34)

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E35 ROBOT SALDATURA

Portata massima	13500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E36 GENERATORE TERMICO CIVILE 1284 KW A METANO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE E37 GENERATORE TERMICO CIVILE 698 KW A METANO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE E38 GENERATORE TERMICO CIVILE 920 KW A METANO

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE E39 GENERATORE TERMICO CIVILE 1163 KW A METANO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno

Altezza minima	9 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE E40 GENERATORE TERMICO CIVILE 1240 KW A METANO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE E41 CABINA ED ESSICCAZIONE OGK

Portata massima	80000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (Ctot)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	3 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E42 GRANIGLIATRICE

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E43 LAVAGGIO PEZZI - SGRASSAGGIO

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	12,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Sostanze alcaline (Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E44 BANCO DI SBAVATURA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolato	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E45 PULIVAPOR PULIZIA GRIGLIE A GASOLIO

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	8,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolato	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E46 AREA IMBALLO ATTUATORI

Portata massima	850 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
isocianati	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E47 LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	250 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E48 BANCO DI SBAVATURA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E49 TARGHETTATRICE LASER

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 M
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E5, E7, E10, E12, E15, E18, E21, E22, E23, E36, E37, E38, E39 ed E40, il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E34bis, E45, alimentati a gasolio, il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato caso in cui l'impianto termico funzioni correttamente;
- c) i combustibili utilizzati devono rispettare a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- d) la documentazione, acquisita dal fornitore, riportante le caratteristiche del gasolio utilizzato deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- e) gli impianti termici devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- f) fermo restando il rispetto del limite di concentrazione fissato per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo all'emissione E41 il gestore può non effettuare autocontrolli miranti alla ricerca di tali inquinanti se il post combustore funziona correttamente;
- g) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- h) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;

- UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come **Ctot**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - metodo indicato da Arpae per la determinazione degli **isocianati**;
 - metodo indicato da Arpae per la determinazione **dei fosfati (PO₄)**;
- i) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particolato o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- j) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- k) le operazioni di appassimento ed essiccazione devono essere svolte nelle apposite cabine, dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- l) le operazioni di verniciatura e di pulizia delle superfici devono essere svolte rispettivamente nelle apposite cabine e nell'apposito banco chiuso dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano che devono essere inviati al sistema di abbattimento generante l'emissione E41;
- m) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- n) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura, i consumi di prodotti vernicianti e diluenti, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- o) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento e devono avere una frequenza almeno annuale per E1, E2, E3, E4, E6, E8, E13, E14, E16, E19, E24, E25, E26, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E42, E43, E44, E46, E47, E48 ed E49 ed almeno semestrale per E41 ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- p) ogni variazione dell'impiego di prodotti vernicianti e diluenti dovrà essere preventivamente comunicato, unitamente alle schede di sicurezza dei prodotti stessi, ad Arpae nodo di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- q) per le fasi di verniciatura/essiccazione e pulizia delle superfici devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti riguardanti l'intero stabilimento:
 - limite di emissione annua di COV: 16000 kg/anno;
 - limite di emissione diffusa: 20% dell'input di solvente;
- r) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa alla Provincia di Piacenza ed all'arpa Sezione Provinciale di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza, che dovranno essere aggiornate indicando il contenuto di COV; detta documentazione dovrà riportare anche la quantità di solvente impiegato per le operazioni di pulizia pezzi;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06;

- s) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi di cui alle emissioni nuove o interessati dalle modifiche (E41, E47, E48 ed E49) è fissato a due mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- t) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi degli impianti di cui alle emissioni nuove o interessati dalle modifiche (E41, E47, E48 ed E49) è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- u) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- v) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire**, per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 12/06/2002, n. 161, le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentito il recupero sono quelli identificabili ai sensi del D.M. 12/06/2002, n. 161, al punto 6.3 - solventi e diluenti esausti - dell'Allegato 1 - Suballegato 1 (codice CER **140603***);
- b) l'attività di recupero - R2 Rigenerazione/recupero di solventi - non potrà superare le 15 t/anno;
- c) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti (sia in attesa di recupero che generati dallo stesso) dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ivi depositati. Tali contenitori dovranno essere identificati con i rispettivi codici CER ed etichettati conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione Comitato Interministeriale del 27/07/1984 ("R" nera in campo giallo), avere idonee caratteristiche ed essere posizionati all'interno di bacini di contenimento che ne impediscano lo sversamento;
- d) i rifiuti da trattare (costituiti da solvente esausto) e le morchie di distillazione (residui dell'attività di trattamento) dovranno essere stoccati correttamente e distintamente nel rispetto dei tempi e delle quantità previsti per il deposito temporaneo;
- e) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali atti a contenere le emissioni diffuse che possono svilupparsi durante le fasi di carico del solvente esausto nel fusto di alimentazione e di rimozione delle morchie dal distillatore;
- f) l'impianto di distillazione utilizzato (marca Formeco S.r.l. mod. Di 120 AX) dovrà essere posizionato come da planimetria allegata all'istanza di AUA;
4. **di dare atto** che:
- la ditta BIFFI ITALIA srl è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi" al n. **10/B** - classe di attività **6** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
 - il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
 - i rifiuti dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data della loro produzione;
5. **di dare atto conclusivamente** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto - - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 524 del 21.03.2011;

- il presente provvedimento fa cessare l'efficacia della precedente iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti pericolosi" (n. 10/A) di cui al provvedimento provinciale 04.02.2010, prot. n. 8110;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.